

Trasporto rifiuti

7 Maggio 2013

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 15617 del 4 aprile 2013 ha ritenuto che il trasporto di rifiuti eseguito senza l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali o in assenza di comunicazione (trasporto in conto proprio di rifiuti speciali) è un reato che rientra nell'ambito della gestione illecita dei rifiuti di cui all'art. 256 del Dlgs. 152/06 (arresto da 3 mesi a un anno o ammenda da 2.600 e 26.000 € per i rifiuti non pericolosi - arresto da 6 mesi a due anni e ammenda da 2.600 a 26.000 € per i rifiuti pericolosi).

Tale norma trova applicazione, secondo la Corte che ha così confermato l'orientamento espresso con la Sentenza n. 21655/2010, anche nel caso in cui ciò avvenga occasionalmente e l'attività di trasporto non abbia carattere imprenditoriale (come nel caso di trasporto in conto proprio).

In allegato la Sentenza della Corte di Cassazione n. 15617 del 4 aprile 2013

[11254-cass15617-2013.pdf](#)[Apri](#)